



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI IMMIGRATI NEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

n. 40

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 93 dell' 11-06-2002 e
modificato ed integrato con atto consiliare n.47 del 10-03-2005

REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI IMMIGRATI
NEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Art. 1

Elezione dei Rappresentanti degli immigrati

1. Ai sensi del comma 7 dell'art. 8 dello Statuto Provinciale, nella composizione del Consiglio della Provincia di Ascoli Piceno sono aggiunti n. 2 Rappresentanti degli immigrati non appartenenti alla Unione Europea, residenti anagraficamente alla data della consultazione elettorale da almeno 12 mesi nei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno.

2. L'elezione dei Rappresentati degli immigrati è fatta sulla base di due collegi denominati "Collegio di Ascoli Piceno" e "Collegio di Fermo".

Del collegio di Ascoli Piceno fanno parte i seguenti Comuni: Acquasanta T., Acquaviva P., Appignano d.T., Arquata d. T., Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Massignano, Monsampolo d. T., Montalto M., Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, S: Benedetto d. T., Spinetoli e Venarotta.

Del collegio di Fermo fanno parte i seguenti Comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monte Leone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto S. Giorgio, Porto S. Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, S. Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo Torre S. Patrizio.

3. I Rappresentanti degli immigrati sono eletti a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto.

4. Risulta eletto in ciascun collegio il candidato della lista più votata, che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze.

5. In caso di parità di cifra individuale, il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 1 bis

Durata del mandato

1. Il mandato dei Rappresentanti degli immigrati ha la stessa durata di quello del Consiglio Provinciale. Le elezioni si svolgono la domenica successiva a quella prevista per il secondo turno delle elezioni amministrative.

Art. 2

Ufficio elettorale centrale

1. La Provincia per il compimento delle operazioni elettorali si avvale di un Ufficio elettorale centrale costituito dal Segretario generale della Provincia in veste di Presidente e da tre Dirigenti designati dal Presidente della Provincia, con il compito di garantire la più ampia partecipazione alle consultazioni e contribuire al corretto svolgimento delle operazioni elettorali, con particolare attenzione al testo dei manifesti e delle altre comunicazioni da pubblicare per informare gli elettori.

Art.3

Elettori

1. Sono elettori tutti gli immigrati, che alla data della consultazione elettorale:
- a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
 - b) abbiano la residenza nei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno da almeno 12 mesi;
 - c) siano in possesso del permesso di soggiorno, o carta di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Ascoli Piceno, non scaduto, oppure del cedolino rilasciato dalla Questura per il tempo necessario al rinnovo e di fotocopia del permesso riconsegnato alla Questura.

Art.4

Elenco degli aventi diritto al voto

1. Sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei cittadini stranieri aventi diritto al voto (liste elettorali) gli immigrati che, possedendo i requisiti di cui all'art.3 per essere elettori, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Provincia.

2. Alla redazione delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale centrale, secondo le norme del presente regolamento.

3. Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

- a) il numero progressivo;
- b) il cognome e nome;
- c) il luogo e la data di nascita;
- d) la nazionalità;
- e) l'indirizzo della abitazione;

4. Le liste elettorali sono redatte entro il 10 marzo dell'anno in cui scade il mandato del Presidente della Provincia e del Consiglio. A tal fine l'Ufficio elettorale centrale richiede a tutti i Comuni della Provincia l'elenco degli stranieri in possesso dei requisiti di cui all'art.3 con riferimento alla data del 31 gennaio precedente con le notizie di cui al terzo comma.

5. L'elenco è approvato dall'Ufficio elettorale centrale ed è pubblicato entro il 20 marzo per dieci giorni presso l'Albo Pretorio della Provincia.

6. Le liste elettorali sono autenticate, mediante sottoscrizione, da tutti i componenti l'Ufficio elettorale centrale.

7. Copia delle liste elettorali è depositata presso ogni Comune.

Art.5

Seggi elettorali e liste sezionali

1. La Provincia è divisa in sezioni elettorali.
2. La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile.
3. Il Presidente della Provincia, entro il 40° giorno antecedente la data della consultazione elettorale, provvede a ripartire, in relazione alla densità demografica degli stranieri, il territorio provinciale in sezioni elettorali comprendenti più Comuni della Provincia, in modo da assicurare una regolare partecipazione alle operazioni di voto. I seggi elettorali sono individuati d'intesa con i Comuni interessati.
4. Gli immigrati sono assegnati alla sezione in base all'indirizzo dell'abitazione, secondo l'indicazione della lista generale.
5. Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due ulteriori colonne rispettivamente per i dati di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti. Le liste, redatte entro il 12° giorno antecedente la consultazione elettorale, sono sottoscritte dai componenti dell'Ufficio elettorale centrale.

Art.6

Certificato elettorale d'iscrizione

1. Ad ogni avente diritto al voto è spedito per posta, entro il 10° giorno antecedente le votazioni, il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali riportante il nome, il cognome, l'indirizzo, il luogo e la data di nascita, il sesso, la sezione elettorale di riferimento, il numero assegnato all'interno dell'elenco elettorale sezionale, nonché l'indicazione del giorno e dell'ora delle votazioni e del seggio in cui si vota.
2. Il certificato elettorale è suddiviso in due parti: una è trattenuta all'interno del seggio a dimostrazione dell'avvenuta votazione; l'altra, opportunamente vidimata, è riconsegnata all'elettore.
3. Chiunque possieda alla data della consultazione elettorale i requisiti previsti dall'art.3 del presente Regolamento e non risulti iscritto nelle liste elettorali, può richiedere sino alle ore 12 del venerdì precedente l'elezione all'Ufficio elettorale centrale l'iscrizione d'urgenza ed il rilascio del certificato elettorale.
4. A tal fine l'Ufficio elettorale centrale predispone un elenco straordinario degli immigrati aventi diritto al voto, da consegnare ai Presidenti dei singoli seggi.
5. L'immigrato avente diritto al voto che non abbia ricevuto il certificato elettorale, sempre che iscritto nelle liste elettorali, ovvero lo abbia perduto o sia divenuto inservibile, ha diritto di ottenere direttamente dal Presidente del seggio, un altro certificato elettorale.

6. Del rilascio di certificati elettorali da parte del Presidente del seggio, previa acquisizione della fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, è dato puntuale riscontro nel verbale delle operazioni del seggio.

Art.7

Requisiti della candidatura

1. Sono eleggibili a “Rappresentate degli immigrati” gli immigrati che alla data della consultazione elettorale:

- a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) abbiano la residenza nei Comuni della provincia di Ascoli Piceno da almeno 12 mesi;
- c) siano in possesso del permesso di soggiorno, o carta di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Ascoli Piceno, non scaduto, oppure del cedolino rilasciato dalla Questura per il tempo necessario al rinnovo e di fotocopia del permesso riconsegnato alla Questura.

2. Non possono essere candidati, coloro nei cui confronti si applichino una delle cause di incandidabilità e ineleggibilità disciplinate dal capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in quanto compatibili e relativamente alla carica di “rappresentante degli immigrati”.

3. Non possono invece ricoprire la carica di Rappresentate degli immigrati, coloro nei cui confronti si applichino una delle cause di incompatibilità disciplinate dal capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in quanto adattabili.

Art. 8

Indizione dell'elezione

1. Il presidente dell'Ufficio elettorale centrale, su conforme decisione dell'Ufficio, entro il 40° giorno antecedente la data delle elezioni del Consiglio della Provincia di Ascoli Piceno, indice, con manifesto, da pubblicarsi all'Albo Pretorio della Provincia e presso tutti i Comuni della Provincia ed in altri luoghi pubblici, le elezioni per la nomina del Rappresentate degli immigrati.

Art.9

Presentazione delle candidature

1. La presentazione delle candidature è fatta a mezzo di lista individuata da specifico contrassegno o motto.

2. Ciascuna lista comprende un numero di candidati non superiore a cinque.

3. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere sottoscritta da almeno 40 e da non più di 80 elettori, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 3, e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, la data, il luogo di nascita e di residenza di tutti i candidati, nonché il nome, il cognome, la data, luogo di nascita e di residenza dei sottoscrittori stessi; le firme sono autenticate da: notaio, Presidente della Provincia, assessori provinciali, consiglieri provinciali, segretario comunale o provinciale, funzionario comunale o provinciale. Alla dichiarazione di presentazione della lista va allegata la fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno dei sottoscrittori. I

presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ai soggetti sopraelencati. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla dichiarazione.

4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

5. Con la lista si deve anche presentare:

- a) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- b) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art.7, con allegata fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
- c) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio elettorale centrale; le designazioni debbono essere fatte per iscritto entro il venerdì precedente la elezione all'Ufficio elettorale centrale e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al comma quinto.

6. La presentazione della lista deve essere fatta al Dirigente che sarà designato dal Presidente della Provincia e che di seguito verrà indicato come "Dirigente", dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale, in orario d'ufficio.

7. Il Dirigente rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno, all'Ufficio elettorale centrale.

8. I modelli riguardanti:

- la presentazione della lista dei candidati per l'elezione dei Rappresentanti degli immigrati;
- il verbale relativo alla dichiarazione di presentazione della lista fatta dall'elettore che non sa o non può sottoscrivere;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Rappresentante degli immigrati;
- la ricevuta degli atti relativi alla presentazione delle candidature;

sono approvati dall'Ufficio elettorale centrale.

Art.10

Riscontro delle liste

1. L'Ufficio elettorale centrale entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, secondo l'ordine di ricezione:

- a) respinge le liste presentate fuori termine;
- b) verifica che le candidature siano state sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
- c) rifiuta i contrassegni di lista che siano identici o che si possono facilmente confondere con quelli già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzati da simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi l'Ufficio elettorale centrale assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Rifiuta altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

- d) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n.55, o per i quali manca la fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'articolo precedente;
- e) cancella i nomi dei candidati eventualmente compresi in altre liste già presentate;
- f) riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
- g) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista;
- h) comunica ai delegati di lista le decisioni di riconsiliazione di lista o di esclusione di candidato.

2. L'Ufficio elettorale centrale, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite.

3. Delle decisioni assunte, è data immediata comunicazione al Dirigente, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati, l'indicazione delle sedi dei seggi e delle modalità di votazione, per l'affissione all'albo pretorio della Provincia e di tutti i Comuni della Provincia ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno antecedente l'elezione.

Art. 11

Seggi elettorali

- 1. Il seggio elettorale è costituito da una sala, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta.
- 2. Nella sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.
- 3. Il tavolo dell'Ufficio elettorale di sezione è collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.
- 4. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio elettorale di sezione e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.
- 5. Nella sala delle elezioni ed immediatamente fuori devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto plurilingue recante le modalità di votazione.
- 6. Il servizio di polizia al seggio è assicurato dalla Polizia provinciale e, in caso di insufficienza numerica degli agenti, dai vigili urbani del Comune nel quale ha sede il seggio elettorale.

Art.12

Della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione

- 1. In ciascun seggio è costituito un Ufficio elettorale di sezione composto di un presidente, di tre scrutatori di cui due, a scelta del presidente, assumono le funzioni di vice presidente e di segretario.

2. Il presidente dell'Ufficio elettorale centrale, d'intesa con i Dirigenti interessati, provvede, entro il 15° giorno antecedente la data delle elezioni, alla nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, scegliendoli fra il personale provinciale e determina il compenso da corrispondere agli stessi, in misura non inferiore a quello previsto per i membri dei seggi elettorali per l'elezione dei Consiglieri della Provincia.

La Provincia può avvalersi, per gli uffici elettorali di sezione, anche dei dipendenti dei Comuni, designati dal Sindaco.

3. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate. Tutti i membri dell'Ufficio elettorale di sezione sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

4. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare egli provvede alla compilazione dei verbali, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali ed alla confezione dei plichi con i verbali stessi.

5. I verbali debbono recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il bollo della sezione.

6. Per la validità delle operazioni elettorali, devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio elettorale di sezione stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Art.13

Dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione

1. Il Dirigente provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) la lista degli elettori della sezione ed una copia della stessa per l'affissione nella sala dell'elezione per la consultazione da parte degli elettori;
- c) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale di sezione, una deve essere affissa all'interno della sala delle votazioni e l'altra immediatamente all'esterno;
- d) l'atto di nomina degli scrutatori e dei rappresentanti di lista;
- e) il pacco sigillato delle schede, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- f) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione;
- g) un congruo numero di matite copiative per il voto.

2. Alle ore 8 del giorno delle elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

3. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti, il presidente chiama in sostituzione dipendenti della Provincia o del Comune, che siano disponibili. Della sostituzione informa immediatamente l'Ufficio elettorale centrale.

4. Quindi il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

5. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia esterna della scheda stessa nell'apposito spazio.
6. Il presidente depone al termine le schede in apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede fino al loro uso.
7. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Art.14
Della votazione

1. Alle ore nove del medesimo giorno, il presidente, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi man mano che si presentano.
2. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della polizia provinciale per fare espellere coloro che disturbano il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
3. La polizia provinciale non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.
4. Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, la polizia provinciale, anche senza richiesta del presidente, può entrare nella sala dell'elezione.
5. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la polizia provinciale entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
6. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.
7. La votazione prosegue fino alle ore 22.

Art.15
Modalità della votazione

1. L'elettore esercita il diritto di voto presentandosi di persona all'Ufficio elettorale di sezione nelle cui liste è iscritto, con il certificato elettorale e l'originale del permesso di soggiorno o carta di soggiorno non scaduto o con il cedolino sostitutivo e la fotocopia del permesso di soggiorno riconsegnato alla Questura per il rinnovo.
2. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore e riportati sulla lista sezionale, nella colonna relativa alla identificazione dell'elettore, gli estremi del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, il presidente provvede a staccare dal certificato elettorale che gli è stato presentato

dall'elettore stesso, il tagliando di controllo per conservarlo nell'apposito plico e consegna all'elettore, dopo averne letto ad alta voce il nome ed il numero di iscrizione nella lista della sezione, la matita copiativa e la scheda.

3. L'elettore si reca nella cabina per esprimere il voto, barrando con un segno o con una croce la lista o un relativo candidato. Dato il voto, piega la scheda, esce dalla cabina e la consegna al presidente, unitamente alla matita copiativa.

4. All'atto della riconsegna della scheda, il presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore e, dopo aver constatato che sulle parti esterne non vi sono segni o scritte che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore, pone la scheda nella rispettiva urna.

5. Al termine viene riconsegnato all'elettore l'originale del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno e il certificato elettorale vidimato con il bollo della sezione a riprova dell'avvenuta votazione.

6. L'avvenuta votazione viene riscontrata con la firma dello scrutatore sull'ultima colonna della lista sezionale.

7. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

8. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano, a giudizio del presidente il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro posseggano un documento di identità.

9. Il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione ed il nome e cognome dell' accompagnatore.

10. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art.16

Delle operazioni di scrutinio

1. Decorsa l'ora prevista dall'articolo 14 come termine per la votazione e ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nel locale del seggio, sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista;
- c) estrae e conta le schede non utilizzate nell'apposita cassetta;
- d) verifica che la differenza fra le schede iniziali e quelle rimaste, detratte le schede annullate, corrisponda al numero degli elettori che hanno votato;
- e) provvede, prima che si inizi lo spoglio dei voti, a vidimare ciascun foglio delle liste dei votanti assieme a due scrutatori;
- f) chiude le liste dei votanti e le schede avanzate e annullate in separati plichi sigillati e li invia alla Provincia.

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

3. Appena compiute le operazioni elencate al comma 1, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

4. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore designato con sorteggio, estrae dall'urna le schede e le consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce la lista e il nominativo del candidato al quale è stata attribuita la preferenza (nel caso in cui vengano attribuite più preferenze, le stesse si annullano e resta valido il voto di lista), poi la ripone in appositi contenitori per ciascun candidato, in modo da facilitare le successive operazioni di riscontro. Due scrutatori provvedono invece separatamente a registrare negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio il numero di voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato, in maniera che si possa avere un continuo reciproco controllo dei risultati.

5. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto del comma seguente.

6. Sono nulli i voti contenuti in schede:

- a) che non sono quelle fornite dalla Provincia o non portano la firma o il bollo previsti;
- b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

7. Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di voto, né segni o traccia di scrittura.

8. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate dal presidente.

9. Le schede nulle, le schede bianche e le schede contestate debbono essere di volta in volta vidimate da almeno due scrutatori oltre il Presidente e vanno registrate separatamente sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

10. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto.

11. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

12. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti contestati con il numero dei votanti, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

13. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

14. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio elettorale di sezione.

15. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria della Provincia ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

16. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'Ufficio elettorale di sezione e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio elettorale centrale; contemporaneamente con separati plichi si riconsegnano all'Ufficio elettorale centrale le schede scrutinate, quelle nulle, bianche e contestate, il bollo della sezione, la lista degli elettori e le matite copiative.

Art.17

Proclamazione dei risultati

1. L'Ufficio elettorale centrale, il giorno successivo, riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati e provvede all'attribuzione del seggio del Consiglio ed alla proclamazione dei risultati secondo le modalità riportate all'articolo 1.

2. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale, prendendo posto nella parte della sala loro riservata.

3. L'Ufficio elettorale centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

4. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in triplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'Ufficio elettorale centrale.

5. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria della Provincia, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza e l'altro trasmesso alla Presidenza del Consiglio.

6. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio elettorale centrale e la firma del presidente e di tutti i componenti, viene subito rimesso al Servizio competente della Provincia, ai fini della conservazione.

7. Il risultato della elezione è reso noto dal presidente dell'Ufficio elettorale centrale con manifesto entro dieci giorni dalla elezione da pubblicarsi all'Albo Pretorio della Provincia e presso tutti i Comuni della Provincia ed in altri luoghi pubblici.

8. Il Presidente dell'Ufficio elettorale centrale notifica all'eletto l'avvenuta elezione.

Art.18

Surrogazioni

1. Il seggio di "Rappresentante degli immigrati" che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente quello eletto.

2. Il Rappresentante degli Immigrati che nel corso del mandato acquisisca la cittadinanza italiana, decade dalla carica e viene sostituito con la modalità di cui al punto 1

Art.19

Rinvio

1. Per quanto non previsto, decide in merito il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione o dell'Ufficio elettorale centrale, sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, della legge 8 marzo 1951, n.122 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in quanto compatibili con le norme di cui al presente regolamento,